

non possa che essere valutata autonomamente.

Conseguentemente, **in presenza dei requisiti previsti**, il datore di lavoro potrà godere di nuovo delle agevolazioni anche se lo stesso lavoratore era stato occupato in precedenza con diritto alle riduzioni contributive previste ed anche se il rapporto fosse stato risolto dal datore di lavoro per riduzione di personale.

La Direzione delle Attività ispettive ha infatti evidenziato che "non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato".

Naturalmente sarà necessario che in capo al lavoratore siano maturati i requisiti previsti (24 mesi di anzianità di disoccupazione) ed il datore di lavoro rispetti le altre condizioni previste (assunzioni effettuata non in sostituzione di lavoratori licenziamenti nei sei mesi precedenti per riduzione di personale).

E la durata non può che essere quella intera prevista, ovvero 36 mesi.

Nel caso del quesito posto si trattava delle agevolazioni previste dalla legge 407/1990 ma il principio riguarda evidentemente anche altre ipotesi simili.

Diversa invece la verifica della spettanza dell'agevolazione a favore dei disoccupati nel caso di **assunzione di un lavoratore a tempo parziale** dopo alcuni mesi dalla cessazione del rapporto presso lo stesso datore di lavoro.

Giova ricordare che nell'Interpello del 14 novembre 2005, il Ministero aveva ritenuto in questa ipotesi ammissibile il godimento dell'agevolazione, ma in tal caso occorreva valutare l'esistenza dei requisiti sopracitati prima di ammettere il datore di lavoro ai benefici, i quali comunque potevano avere una durata pari a 36 mesi decorrenti dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro.

Con l'Interpello dell'8 marzo scorso, la Direzione Generale per l'Attività ispettiva interviene nuovamente su tali casi distinguendo l'ipotesi ante entrata in vigore della legge 92/2012 da quella a relativa al periodo dal 18 luglio 2012 in poi. Ciò perché la Riforma ha modificato anche la disciplina relativa alla conservazione dello status di disoccupato contenuta nel D.Lgs. n. 181/2000, abrogando la previgente previsione che consentiva la conservazione di tale condizione nel caso di conseguimento di un reddito non superiore a quello minimo escluso da imposizione.

Conseguentemente, se la cessazione del rapporto a tempo parziale sia avvenuta prima del 18 luglio ed il lavoratore abbia conservato lo stato di disoccupazione, nel caso di nuova assunzione, in presenza delle condizioni previste, il datore di lavoro a conferma della posizione espressa nel 2005, potrà usufruire delle agevolazioni previste, decurtando i mesi già goduti precedentemente.

Nel caso invece di cessazione intervenuta successivamente al 18 luglio e quindi in vigenza della legge n. 92/2012, il lavoratore non avrà potuto conservare la condizione di disoccupato necessaria per maturare il requisito soggettivo previsto dall'agevolazione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990 e pertanto l'agevolazione non potrà essere goduta.

E' appena il caso di aggiungere, per completezza, che l'articolo 4, comma 33, della legge n. 92/2012 ha previsto la sospensione dello status di disoccupato in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi. Quindi se da un lato è stata abrogata la conservazione della condizione legata al reddito, è stata introdotta una sospensione limitatamente alle assunzioni fino a sei mesi.

*Copyright © - Riproduzione riservata*

## Società

### Revisione legale: pubblicato il decreto che regola la cessazione anticipata dell'incarico

*Sulla G.U. n. 43 del 20.2.2013 è stato pubblicato il Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggetto la regolazione della cessazione anticipata dell'attività di revisione legale dei conti. Il citato decreto, previsto dall'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, individua i casi e le modalità di revoca e*

## **di dimissioni dall'incarico di revisore legale, nonché i casi e le modalità di risoluzione del contratto di revisione.**

*di Emanuele Rossi*

Per espressa previsione del comma 2, dell'art. 1, del decreto in esame, la cessazione dell'ufficio di sindaco resta disciplinata dagli artt. 2400 e 2401 c.c., anche quando all'organo di controllo interno risulti affidata, oltre al controllo di legalità, l'attività di revisione legale. Ciò a significare che quanto si dirà appresso si applica unicamente nei confronti del revisore esterno e non anche al collegio/sindaco unico incaricato dell'attività di revisione legale dei conti.

Partendo dalla revoca, questa può avvenire solamente per giusta causa. A tale riguardo vengono individuate una serie di giuste cause di revoca quali la sopravvenuta inidoneità del revisore ovvero della società di revisione ad assolvere l'incarico ricevuto, il venir meno del requisito di indipendenza in capo al revisore ovvero alla società di revisione, piuttosto che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. In tutti questi casi, a differenza di quanto previsto in relazione al sindaco-revisore, per il quale la delibera di revoca deve essere approvata con decreto da parte del tribunale, l'assemblea, acquisite le osservazioni del revisore e sentito il parere dell'organo di controllo interno ( collegio sindacale) anche in merito alle predette osservazioni, potrà procedere senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, provvedendo contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore/società di revisione.

Passando alle dimissioni, le stesse vanno comunicate al rappresentante legale ed al presidente dell'organo di controllo della società assoggettata a revisione. Il decreto individua una serie di circostanze ritenute idonee a motivare le dimissioni, le quali ricalcano grossomodo quelle previste in materia di revoca: mutamenti a livello di gruppo societario, ostacolo allo svolgimento dell'attività di revisione, venire meno del requisito di indipendenza del revisore/società di revisione; a queste viene aggiunto il mancato pagamento e/o adeguamento del corrispettivo ed il raggiungimento dei termini per il pensionamento. Le dimissioni devono in ogni caso essere formulate in tempi e modi che consentano alla società di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico; sul punto viene espressamente previsto che le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo soggetto fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Riguardo infine la risoluzione consensuale del contratto di revisione, non viene previsto nulla di particolare, venendo posta enfasi solamente a che con tale risoluzione venga garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

In caso di cessazione anticipata dell'attività di revisione, il revisore/società di revisione potrà assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione legale solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno.

Per ognuna delle citate ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di revisione sussiste per la società un obbligo di comunicazione alla Consob ( per gli enti di interesse pubblico) o alla Ragioneria Generale dello Stato ( per gli altri soggetti) della deliberazione assembleare, del parere dell'organo di controllo e della relazione dell'organo amministrativo sulle cause di risoluzione del rapporto.

*Copyright © - Riproduzione riservata*

---

Documenti correlati:

In G.U. le regole per la cessazione dell'incarico di revisione

## **Accertamento**

### **Natura delle dichiarazioni annuali ed oneri probatori in tema di emendabilità**

*La dichiarazione annuale non costituisce atto negoziale nè tantomeno dispositivo, apportando una mera esternazione di scienza e di giudizio, la quale, per non entrare in conflitto con il principio della capacità contributiva ex articolo 53 Cost., ovvero dar luogo a prelievi fiscali indebiti, non può non essere modificabile in ragione dell'acquisizione di elementi nuovi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. L'esclusione della natura di confessione non comporta tuttavia l'assoluta mancanza di incidenza probatoria della dichiarazione annuale in*